

D+S 14/1243

N. 26424/13 R.G. N.R.

N. 5819/13 R.G.GIP



Tribunale di Milano

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

SENTENZA ALL'ESITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO

art. 442 c.p.p. -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dr.ssa Manuela Scudieri, in data 15 aprile 2014, ha pronunciato la presente sentenza nel procedimento penale nei confronti di:

KABOBO Adam alias Mada nato in Ghana il 1.1.1982 (cod. CUI 04AHUWY), attualmente detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di Milano S. Vittore – presente

difeso di fiducia da:

avv. Francesca COLASUONNO del Foro di Milano, con studio in Milano Via Bainsizza n. 4 - (procuratore speciale) –

avv. Benedetto CICCARONE del Foro di Milano, con studio in Milano, Viale Bianca Maria nr.19 - (procuratore speciale) –

IMPUTATO

1) del delitto p.p. dall'art. 575 c.p., perché colpiva ripetutamente CAROLE' Alessandro Maria all'addome e al capo con un piccone, provocandogli plurime

lesioni da cui derivava, poche ore dopo, la morte.

In Milano l'11.05.2013

2) del delitto p.p. dall'art. 628 commi 1° e 3° n. 1 c.p., perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con violenza consistita nel colpire con un piccone CAROLE' Alessandro Maria al capo e all'addome, s'impossessava di un cellulare LG modello L5 di proprietà dello stesso.

Con l'aggravante di aver fatto uso di un'arma impropria.

In Milano l'11.05.2013

3) del delitto p.p. dall'art. 575 c.p., perché, colpendo ripetutamente al capo e al tronco con un piccone MASINI Ermanno, ne cagionava la morte.

In Milano l'11.05.13

4) del delitto p.p. dall'art. 628 commi 1° e 3° c.p., perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con violenza consistita nel colpire ripetutamente MASINI Ermanno con un piccone, s'impossessava di un telefono cellulare del MASINI.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con l'uso di un'arma impropria.

In Milano l'11.05.13

5) del delitto p.p. dall'art. 575 c.p., perché, colpendo ripetutamente al capo con un piccone CARELLA Daniele, ne cagionava la morte.

In Milano l'11.05.13

6) del delitto p.p. dall'art. 628 commi 1° e 3° n. 1 c.p., perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con violenza consistita nel colpire ripetutamente CARELLA Daniele con un piccone, s'impossessava di un telefono cellulare marca Sony, modello Xperia e di un lettore musicale marca IPOD.

Con l'aggravante di aver fatto uso di un'arma impropria.

In Milano l'11.05.13

PARTI CIVILI:

PIERRO Nunziatina n. Torre Annunziata (NA) il 25.01.1938 (madre) -_domiciliato ex

lege presso il difensore di fiducia avvocato Anna CIFUNI del Foro di Milano con studio in Milano, Via Podgora nr.7.

CAROLE' Gabriele n. Milano il 55/05/1972 (fratello) domiciliato ex lege presso il difensore di fiducia avvocato Anna CIFUNI del Foro di Milano con studio in Milano, Via Podgora nr.7

Difesi di fiducia dall'avv. Anna CIFUNI del Foro di Milano, con studio in Milano, Via Podgora nr.7 (presente)

CARELLA Savino , nato a Milano il 20.06.1964 (padre) domiciliato ex lege, nonché elettivamente presso il difensore di fiducia avvocato Antonio GOLINO del Foro di Milano con studio in Milano, Piazza M.Bossi nr.3 - in proprio e quale genitore del minore Carella Roberto - presente

NIEDDU Lorenza -nata a Milano il 06.06.1964 - (madre) - domiciliato ex lege presso il difensore di fiducia avvocato Antonio GOLINO del Foro di Milano con studio in Milano, Piazza M.Bossi nr.3 - in proprio e quale genitore del minore **Carella Roberto** - presente

CARELLA Cristian, nato a Milano il 20.12.1992 (fratello) domiciliato ex lege presso il difensore di fiducia avvocato Antonio GOLINO del Foro di Milano con studio in Milano, Piazza M.Bossi nr.3 - non presente

Difesi di fiducia dall'avv. **Antonio GOLINO** del Foro di Milano, con studio in Milano, Piazza M.Bossi nr.3- non presente sostituito ex art. 102 c.p.p. dall' avv.to Jean Paul Castagno dello studio come da delega già in atti -(presente)

MASINI Andrea nato a Milano il 09.07.1978 domiciliato ex lege presso il difensore di fiducia avvocato Salvatore SCUTO del Foro di Milano con studio in Milano, Via Passione nr. 8 -

Difeso di fiducia dall'avv. Salvatore SCUTO del Foro di Milano, con studio in Milano, Via Passione nr.8 (presente)

COMUNE DI MILANO in persona del sindaco pro – tempore l'avv. Maria Rosa SALA dell'Avvocatura Comunale di Milano con sede in Via Andreani nr.10 - Milano

Difeso di fiducia dall' Maria Rosa SALA dell'Avvocatura Comunale di Milano con sede in Via Andreani nr.10 - Milano - non presente-

CONCLUSIONI

Il PM ha chiesto riconoscersi la penale responsabilità dell'imputato con:
riconoscimento dell'attenuante della semi infermità mentale; ritenuto fatto più grave l'omicidio nei confronti di CARELLA Daniele (capo 5), ritenuta la continuazione tra i reati contestati ai capi 1), 2), 3),4) e 6) e la diminuyente prevista dal rito, pronunciarsi nei confronti dello stesso sentenza di condanna alla pena finale di anni venti di reclusione e, considerata la pericolosità sociale dell'imputato, l'assegnazione a casa di cura e custodia per la durata di anni sei a pena espiata.

Il difensore della parte civile Andrea Masini ha chiesto la condanna dell'imputato alle pene di legge e al risarcimento dei danni morale *iure proprio* e biologico *iure hereditatis* con condanna provvisoriamente esecutiva o in caso di condanna generica con il riconoscimento di una provvisionale in misura non inferiore ad € 200.000,00, oltre alla rifusione delle spese di giudizio.

Il difensore delle parti civili Savino Carella, Cristian Carella, Roberto Carella e Lorenza Nieddu ha chiesto la condanna dell'imputato alle pene di legge e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa e comunque con il riconoscimento di una provvisionale in misura non inferiore ad € 500.000,00 oltre alla rifusione delle spese di giudizio

Il difensore delle parti civili Nunziatina Pierro e Gabriele Carolè ha chiesto la condanna dell'imputato alle pene di legge e al risarcimento dei danni morali, da lesione di rapporto parentale, danni biologici di natura psichica, *iure proprio* e *iure hereditatis*, quantificati in € 326.150,00 a favore di Nunziatina Pierro e di € 194.985,00 in favore di Gabriele Carolè o nella diversa somma ritenuta di giustizia ovvero con provvisionale pari ad € 100.000,00 per ciascuna parte civile, oltre alla rifusione delle spese di giudizio .

Il difensore della parte civile Comune di Milano ha chiesto la condanna dell'imputato per i capi di imputazione 1),3) e 5) alle pene di legge e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi in separata sede e al pagamento di una provvisionale eventualmente anche in misura simbolica, oltre alla rifusione delle spese di giudizio.

I difensori dell'imputato hanno chiesto sentenza di assoluzione dai capi 1),3) e 5) di imputazione per difetto di imputabilità;
sentenza di assoluzione dai capi 2), 4) e 6) per difetto di imputabilità o perché il fatto non costituisce reato;
in subordine minimo della pena previa applicazione della diminuzione ex art. 89 c.p. nella sua massima estensione, riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 11.5.2013 Kabobo Adam veniva tratto in arresto nella quasi flagranza dei reati di cui all'imputazione.

Con ordinanza del 13.5.2014 il Gip presso l'intestato Tribunale convalidava l'arresto e applicava all'imputato la misura cautelare della custodia in carcere.

Su richiesta del P.M. veniva disposta perizia psichiatrica nelle forme dell'incidente probatorio; l'incarico veniva affidato dal GIP alla professoressa Isabella Merzagora e al dottor Ambrogio Pennati i quali depositavano l'elaborato in data 7.10.2013 e venivano esaminati all'udienza del 31.10.2013.

In seguito dell'emissione in data 8.11.2013 di decreto di giudizio immediato, i difensori dell'imputato, muniti di procura speciale, formulavano tempestiva richiesta di giudizio abbreviato condizionato allo svolgimento di un supplemento di perizia psichiatrica e in subordine richiesta di giudizio abbreviato senza condizioni.

All'udienza del 19.2.2014 si costituivano parte civile i prossimi congiunti di Carolè Alessandro Maria, Masini Ermanno e Carella Daniele, nonché il Comune di Milano; alla stessa udienza questo Giudice, rigettata la richiesta di rito abbreviato condizionato, con ordinanza allegata al verbale di udienza alla cui motivazione si rinvia integralmente a formare parte integrante della presente sentenza, ammetteva il rito abbreviato senza condizioni richiesto dalla difesa dell'imputato in via subordinata.

Amnesso il rito prescelto, terminata la discussione delle parti che rassegnavano le conclusioni indicate in epigrafe, nelle udienze del 10 marzo e del 31 marzo 2014, all'udienza del 15.4.2014 il Giudice decideva dando lettura del dispositivo della presente sentenza alle parti.

La responsabilità dell'imputato in questa sede ha ad oggetto l'omicidio di Alessandro Maria Carolè, Ermanno Masini e Daniele Carella, nonché le rapine consumate ai danni delle stesse tre persone offese.

Il presente giudizio ha quindi ad oggetto solo alcuni, certo i più gravi, tra i fatti occorsi in data 11.5.2013 dei quali si è reso responsabile Adam Kabobo.

Nel ricostruire la sequenza degli eventi che ha portato alla commissione dei tre omicidi e delle tre rapine dei quali il Kabobo è qui chiamato a rispondere, si dovranno tuttavia necessariamente ripercorrere e descrivere tutti i fatti delittuosi

che hanno segnato la giornata dell'11.5.2013, compresi quindi quelli per i quali si procede separatamente a carico dello stesso imputato.

Nel corso del giudizio non è stata messa in discussione la riconducibilità dei fatti descritti nell'imputazione alla condotta del Kabobo, emergendo la stessa senza alcuna incertezza dagli atti contenuti nel fascicolo del P.M.

Il primo delitto per il quale venne richiesto l'11.5.2013 l'intervento delle forze dell'ordine è l'aggressione ai danni di Daniele Carella che portò in data 13.5.2013 alla sua morte.

L'intervento degli operanti, infatti, risale alle ore 6,40 circa dell'11.5.2013, allorché giungeva presso la centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano la segnalazione da parte di alcuni cittadini della presenza di uno straniero di nazionalità africana armato di ascia in piazza Belloveso.

Ai Carabinieri in particolare veniva riferito che l'uomo si stava allontanando verso via Monterotondo dopo aver colpito con l'arma in suo possesso un giovane il cui corpo giaceva per terra inanimato.

Arrivati sul posto gli operanti richiedevano l'intervento di una autoambulanza e immediatamente attivavano le ricerche dell'aggressore percorrendo le vie adiacenti il luogo ove era stato rinvenuto il corpo del giovane Daniele Carella.

Percorrendo la via Monterotondo i carabinieri venivano contattati da un uomo, poi identificato in Portolano Giuseppe, il quale riferiva che un uomo di etnia africana si stava allontanando portando con sé un piccone dirigendosi verso via Racconigi.

L'aggressore, notata la presenza degli operanti, infilava il piccone all'interno della recinzione in ferro delimitante il condominio del civico 14 della via Monterotondo e correndo tentava di darsi alla fuga prima di venire fermato pochi metri dopo da due carabinieri.

Lo strumento utilizzato dall'imputato viene così descritto nel verbale di sequestro: *piccone edile con manico in legno della lunghezza di cm. 52 con parte metallica della lunghezza di cm. 45 con larghezza rispettivamente ai due vertici di cm.5 e cm.1 con entrambe le parti intrise di sostanza ematica, mancante della sommità del manico.*

Dopo la scoperta della prima vittima e il fermo dell'aggressore emergeva che vi erano state in precedenza, in un breve arco temporale, altre aggressioni ad opera dello stesso soggetto.

Venivano infatti sentiti alcuni testimoni che consentivano di accertare che, prima di Daniele Carella, altre persone erano state aggredite dal Kabobo, e venivano così individuate le altre vittime in relazione alle quali si procede nel presente giudizio, Ermanno Masini e Alessandro Maria Carolè.

In particolare, il corpo di Ermanno Masini veniva rinvenuto in via Adriatico all'interno dei giardini pubblici, mentre la terza vittima veniva rinvenuta in piazza Belloveso.

Le tre persone offese venivano soccorse e trasportate presso diverse strutture ospedaliere dove decedevano.

Il Kabobo veniva sottoposto a perquisizione e risultava detenere tre telefoni cellulari e un i-pod.

L'acquisizione dei filmati di alcune videocamere poste sulle strade percorse dall'imputato e le dichiarazioni di vari soggetti coinvolti o testimoni di quanto accaduto, consentivano agli operanti di ricostruire il percorso seguito dal Kabobo a partire dal primo degli eventi lesivi da lui realizzati in un crescendo di violenza che portava al triplice omicidio per cui si procede in questa sede.

Il primo ad essere aggredito è stato Andrea Canfora che ha così riferito le modalità dell'aggressione ai suoi danni: *“ Questa mattina all'incirca alle ore 4.00 mentre stavo rientrando presso la mia abitazione sita in Milano via Terruggia n.1 proprio mentre mi trovavo di fronte al portone di casa sono stato avvicinato da un individuo di origine straniera di colore, con in mano una grossa barra di ferro di colore giallo, il quale con l'altra mano, quella libera, mi indicava di raggiungerlo. Io a quel punto cercavo di aprire il portone di casa al fine di scappare ma immediatamente dopo l'individuo si avvicinava velocemente a me, sempre con la barra di ferro in mano impugnata con entrambe le mani e, senza dire nulla, mi colpiva violentemente puntando contro la mia testa.*

A quel punto mi riparavo con il braccio sinistro ed in questo modo riuscivo ad evitare che mi colpisse sulla testa; a seguito di ciò la barra andava a colpire il portone.

Preciso che nonostante riuscivo a parare il colpo, evitando così di essere colpito alla testa, comunque subivo una forte botta fra il polso e la mano che mi causava un lacerante dolore.

Immediatamente dopo fuggivo in strada in direzione via Val di Ledro e contemporaneamente venivo inseguito dall'individuo fino alla fine di via Terruggia. Subito dopo sempre mentre scappavo mi voltavo e non vedevo più l'individuo....".

Al Carfora veniva poi mostrata dagli operanti una barra circolare metallica rinvenuta all'interno del giardino "Gina Galeotti Bianchi" che lo stesso riconosceva con certezza come l'arma usata contro di lui.

Dopo la prima aggressione, l'imputato riprendeva a camminare e si imbatteva in Giuseppe Quatela, mentre questi stava portando il suo cane nel parco di via Hermada, e gli si avvicinava "con aria minacciosa" avanzando con una barra di ferro a forma circolare che teneva con entrambe le mani. A quel punto si avvicinava anche il cane del Quatela che iniziava a ringhiare fermando il Kabobo.

Anche il Quatela riconosceva la barra di ferro mostrata al Carfora come lo strumento nella disponibilità dell'imputato.

Allo stesso teste veniva poi mostrato l'album fotografico predisposto dagli operanti contenente anche l'effigie di Kabobo Adam e il Quatela riconosceva con certezza nel maglione a collo alto bianco indossato dall'imputato l'indumento del suo aggressore.

La successiva vittima del Kabobo è stato Francesco Antonio Niro il quale veniva aggredito alle spalle e colpito alla testa.

La persona offesa, nella denuncia sporta lo stesso 11.5.2013, riferiva che quella mattina all'incirca verso le ore 5,00, mentre stava percorrendo a piedi via Passerini, all'improvviso aveva ricevuto un violento colpo alla testa cadendo per terra.

Rialzatosi il Niro aveva portato la mano alla testa verificando che vi era un "buco"

dal quale usciva copioso sangue. Giratosi per capire cosa fosse accaduto e chi lo avesse aggredito la vittima tuttavia non vedeva nessuno.

La ferita inferta al Niro risulta compatibile con il piccone di cui evidentemente il Kabobo si era impossessato, abbandonando la sbarra di metallo, dopo l'incontro con il Quatela.

Infatti, poco dopo l'aggressione al Niro, verso le ore 5,45, il Kabobo incontrava Morisco Antonio che stava camminando con il suo cane in via Monte Grivola.

Il Morisco riferiva di avere notato un cittadino extracomunitario di colore con un piccone in mano venirgli incontro e di avere deciso di rientrare immediatamente a casa. Arrivato davanti al portone dello stabile della sua abitazione il Morisco apriva il portone e se lo richiudeva alle spalle, mentre l'uomo con il piccone tentava vanamente di aprire la porta.

La conferma dell'identità dell'imputato come l'aggressore del Morisco emerge dall'annotazione di p.g. del 4.6.2013 dei Carabinieri del N.O. della Compagnia Milano Porta Monforte relativa alla visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza installate nella zona di via Monte Grivola e dai fotogrammi allegati.

Il primo omicidio l'imputato lo ha consumato di lì a poco, ai danni di Masini Ermanno, dopo avere raggiunto da via Grivola la vicina via Adriatico.

Il Kabobo ha infatti incontrato Masini Ermanno nell'area verde di Via Adriatico e lo ha colpito alla testa provocandogli una *“frattura esposta della base cranica con traumatismo intracranico”* e all'addome con conseguente *“traumatismo del rene con ferita aperta in cavità, lacerazione”* (referto Ospedale Policlinico dell'11.5.2013).

A Ermanno Masini, poi, l'imputato ha sottratto il telefono cellulare.

La vittima veniva rinvenuta a terra in una *“pozza di sangue”* verso le ore 6,20 da un passante, Garimoldi Edoardo, e ricoverato presso l'Ospedale Policlinico dove decedeva il 14.5.2013.

Il Kabobo proseguiva il suo girovagare criminale verso piazza Belloveso, dove trovava seduto ai tavolini esterni del bar *“Del Rosso”* Alessandro Maria Carolè, sul quale l'imputato si avventava colpendolo con il piccone.

Del Rosso Pasquale, titolare del bar "Del Rosso", al momento dell'omicidio di Alessandro Carolè si trovava all'interno dell'esercizio commerciale di sua proprietà e ha riferito di avere chiuso le saracinesche dopo aver sentito il rumore dei tavoli esterni mossi ed avere appreso da un cliente della presenza di un giovane di colore che impugnava un piccone. La saracinesca veniva riaperta solo all'arrivo dei carabinieri e il proprietario del bar si avvedeva in quel momento del corpo del Carolè a terra *"con la testa aperta"*.

Il Carolè veniva trasportato presso l'Istituto Clinico Città Studi, ma vi giungeva già privo di vita. La diagnosi che emerge dal referto del pronto soccorso è inequivoca: *"ferita penetrante addome con sospette lesioni organi interni, contusioni cerebrali multiple con sospetta lesione encefalica"*.

Il cliente citato dal Del Rosso, identificato in Poli Sergio, ha confermato di avere sentito dei rumori provenire dalla strada e di avere visto, mentre il proprietario del bar chiudeva la saracinesca, un giovane di colore che impugnava un piccone.

Il Poli chiedeva l'intervento dei carabinieri, ai quali, giunti sul posto, riferiva che il giovane straniero da lui visto si era già allontanato; poco dopo l'autovettura degli operanti faceva ritorno presso il bar con a bordo il Kabobo, che il teste affermava di riconoscere con certezza come la persona con il piccone che aveva visto fuori dal bar.

L'ultima aggressione come si è detto è stata consumata ai danni del giovane Daniele Carella, il quale insieme al padre si trovava in via Monterotondo a consegnare dei giornali.

Il Kabobo ha colpito il ragazzo con sei picconate al capo e all'addome.

Le immagini video tratte da un sistema di videosorveglianza installato sul luogo mostrano con estrema chiarezza la dinamica dell'omicidio: l'improvvisa aggressione da parte del Kabobo e i colpi inferti in sequenza, tranne una brevissima pausa, alla vittima, già a terra dopo avere ricevuto il primo fendente, e quindi l'immediata ricerca nelle tasche del ragazzo, da parte dell'imputato, di qualcosa di cui appropriarsi.

Il padre della vittima Carella Savino ha riferito che mentre lui si attardava a finire il lavoro di consegna dei giornali il figlio Davide era risalito sull'autovettura posteggiata in via Monterotondo.

Dopo circa cinque minuti il padre usciva dallo stabile e vedeva il figlio per terra, poco distante dal veicolo, gli correva vicino notando la presenza di una persona di colore con un piccone in mano, il quale gli si faceva incontro sollevando lo strumento verso l'alto in un gesto che il Carella percepiva chiaramente come diretto a colpirlo, ma l'arrivo di altre persone dissuadeva il Kabobo dall'ulteriore aggressione.

Anche qui il filmato estrapolato dal sistema di videosorveglianza consente di vedere l'arrivo di una autovettura che si avvicina al Kabobo ostacolandone il movimento verso il padre di Carella Daniele.

Il Carella notava che l'omicida aveva in mano un telefono cellulare identico a quello del figlio Daniele.

La vittima veniva trasportata presso l'ospedale Cà Granda - Niguarda dove decedeva il 13.5.2013.

Nel verbale di s.i.t. del 31.5.2014 il padre della persona offesa ha dichiarato di avere descritto agli operanti intervenuti l'aggressore del figlio e di averlo poi riconosciuto quando poco dopo la vettura di servizio dei carabinieri era transitata con a bordo sui sedili posteriori un uomo di colore.

Nessun dubbio, come si è già detto, può sussistere sulla attribuzione all'imputato dei fatti contestati.

Per l'omicidio di Daniele Carella, oltre alla ripresa video dell'aggressione, la prova della responsabilità emerge dal riconoscimento effettuato dal padre della persona offesa e da quanto direttamente percepito dagli operanti che hanno eseguito l'arresto dell'imputato subito dopo il fatto.

Per l'omicidio di Alessandro Maria Carolè, la prova emerge dal riconoscimento effettuato dal teste Poli Sergio, oltre che dal rinvenimento del cellulare della vittima nella disponibilità dell'imputato.

Nessuna incertezza sussiste neppure in relazione all'omicidio di Ermanno Masini: che l'autore materiale delle condotte sopra descritte sia la stessa persona e quindi l'imputato emerge, infatti, chiaramente dalla analogia tra le modalità esecutive dei reati, dall'uso dello stesso strumento offensivo (circostanza che trova inequivocabile riscontro anche in quanto osservato nell'esame autoptico), nonché dalla estrema vicinanza temporale tra gli omicidi e dalla prossimità dei luoghi in cui i fatti delittuosi sono stati consumati.

L'omicidio di Ermanno Masini, infine, è stato consumato in via Adriatico poco distante da via Grivola dove il Kabobo poco prima aveva tentato di aggredire Antonio Morisco.

Il nesso causale tra le condotte offensive poste in essere dal Kabobo e il decesso delle persone offese, già emergente con evidenza dalla ricostruzione storica dei fatti e dalla documentazione acquisita presso le strutture sanitarie interessate, ha trovato inequivoco riconoscimento nelle conclusioni raggiunte dai due consulenti, il professore Carlo Goj e la dottoressa Antonia Locatelli, incaricati dal pubblico ministero di accertare le cause della morte delle tre vittime.

In particolare, l'esame autoptico ha condotto il collegio di consulenti ad individuare la causa della morte di Alessandro Maria Carolè in una *“ lesione dell'aorta addominale, con secondario emoperitoneo ed emoretroperitoneo, in soggetto contestualmente passivo di un pluritraumatismo contusivo al capo produttivo di lesioni craniche (volta e basicranio) e di emorragie meningeae. ”*

In relazione a Daniele Carella i consulenti del P.M. hanno accertato che il suo decesso fu dovuto ad alcune lesioni cranio-meningo encefaliche che per la loro estensione e gravità sono risultate pienamente idonee a giustificarne la morte.

La causa della morte di Ermanno Masini, infine, è da identificarsi secondo i consulenti in una *“ insufficienza multiorgano in soggetto in stato di coma da lesioni cranio-meningo-encefaliche da traumatismo contusivo ed altresì affetto da lesioni scheletriche e viscerali al tronco ”*.

E' forse superfluo aggiungere che tutte le lesioni riscontrate appaiono riconducibili per le loro caratteristiche al piccone sequestrato al Kabobo.

Emerge, infine, dalle consulenze svolte che tutte le vittime sono state colpite ripetutamente e con estrema violenza.

In sede di convalida dell'arresto l'imputato ha risposto alle domande del giudice e essenzialmente non ha negato di essere l'autore dei fatti delittuosi a lui contestati ed in particolare degli omicidi e delle rapine per i quali si procede in questa sede, pur attribuendone la causa a delle "voci" che egli ha affermato di sentire nella sua testa. Non ha ricordato invero l'imputato l'aggressione ai danni di Ermanno Masini, ma ha affermato che i tre cellulari che aveva in tasca al momento dell'arresto erano stati da lui sottratti alle vittime.

Appare opportuno, pertanto, riportare qui di seguito integralmente il breve interrogatorio reso dall'imputato al giudice della convalida, poiché, tra l'altro, anche le parole di Adam Kabobo e il modo in cui si è espresso in tale contesto sono state oggetto di valutazione da parte dei periti chiamati ad esprimere il loro giudizio sulla capacità dell'imputato: *"intendo rispondere.*

Mi si domanda perché ho preso il piccone e colpito con quello le vittime che Lei mi ha indicato e rispondo: non lo so io sento delle voci nella mia testa.

Ho iniziato a sentirle quando ero in Libia, prima di venire in Italia, ma allora non capivo bene cosa mi dicevano.

Sento le voci quando fumo l'hashish.

Due giorni fa non ho fumato hashish prima dei fatti.

Sento nella mia testa voci che mi dicono cose cattive.

La notte prima dei fatti avevo dormito in una stazione dei treni da solo.

Sono arrivato in Italia con due persone del mio paese ma al momento qui non ho nessuno.

Vivo grazie all'elemosina che mi fanno gli avventori dei punti vendita all'esterno dei quali mi pongo a chiedere l'elemosina.

Mi si domanda se abbia ricordi chiari di quello che ho fatto due giorni fa e rispondo che mi ricordo di avere ucciso un uomo, anzi di averne colpiti diversi e quando mi hanno preso mi hanno detto che li avevo uccisi.

Quando mi sono svegliato, sentivo le "cose" in testa allora ho preso dapprima il palo di ferro e quindi il piccone.

Mi si domanda se io ricordi di avere tentato di colpire con il palo metallico un persona che è riuscita a parare il colpo con il polso e si è allontanata riuscendo a seminarci e rispondo che non me lo ricordo.

Mi si domanda se ricordi di essermi recato ai giardini e di essermi avvicinato brandendo la spranga gialla verso un uomo con un cane che mi ha ringhiato contro, al che mi sono allontanato e rispondo che questo me lo ricordo.

Sono state le voci a dirmi di prendere la sbarra e di usarla per colpire qualcuno."

- (si dà atto che l'arrestato si fa comprendere con fatica anche dall'interprete) -

"ho abbandonato la sbarra quando si è rotta e mi sono impossessato del piccone che ho trovato in un cantiere dove stanno costruendo una casa. dopo che mi hanno preso la polizia me lo ha fatto vedere.

È vero che col piccone ho colpito una persona da dietro.

Quando sento queste cose in testa io di solito non sto fermo, cammino.

Mi si domanda se mi ricordi di avere tentato di aggredire un passante con il cane che mi è sfuggito entrando nel suo condominio e chiudendo il portone e rispondo che mi ricordo solo delle quattro persone che ho colpito anzi, mi ricordo della persona col cane."

- (si dà atto che durante la traduzione della domanda l'arrestato, che si tiene il capo con la mano sinistra e si esprime con brevi parole, ha lo sguardo basso, appare smarrito e ha detto in un momento di perdita di concentrazione" non sento quello che mi state dicendo") -

"le voci le sento anche adesso mentre parlo con voi.

Non mi ricordo di avere successivamente colpito una persona in un'area verde prendendogli poi il telefonino. Mi ricordo però che la polizia mi ha preso un

telefonino che avevo con me, anzi che ne avevo in tasca tre. Mi ricordo che li ho presi alle persone a cui ho fatto quello che ho fatto.

Mi si domanda se ricordo di avere preso a picconate una persona all'esterno di un bar e rispondo di sì. Credo di avergli preso il telefono e qualche spicciolo.

Mi si domanda se ricordo dell'ultimo ragazzo preso a picconate a cui ho sottratto il telefono e il lettore musicale e rispondo di sì ma il lettore lo ho gettato via prima di essere fermato dalla polizia.

Quando ho sentito e visto che stava arrivando la polizia mi sono liberato del piccone."

Dalla ricostruzione dei fatti descritta emerge pertanto la prova della realizzazione da parte del Kabobo delle condotte materiali descritte nell'imputazione tutte correttamente qualificate dal pubblico ministero.

Accertato pienamente che le condotte descritte nell'imputazione sono state effettivamente realizzate dall'imputato nelle circostanze sopra illustrate, è necessario ora esaminare il profilo della imputabilità del reo che ha formato oggetto di specifica contestazione da parte dei difensori del Kabobo.

IMPUTABILITA'

E' stato accertato, quanto alla personalità e alle pregresse vicende personali dell'imputato, che Kabobo Adam era stato coinvolto in una rivolta nel centro di identificazione ed espulsione di Bari e che in seguito al suo arresto, avvenuto il 1.8.2011, era stato detenuto presso la casa circondariale di Lecce per alcuni mesi.

Durante la carcerazione preventiva subita, il Kabobo aveva rotto in due occasioni il televisore posto nella sua cella (C.N.R. del 20.1.2012 e C.N.R. del 1.2.2012 all. inf.va CC Compagnia Milano P.ta Monforte del 14.5.2013) e in tale periodo aveva anche tentato di togliersi la vita.

Dalla documentazione acquisita è emerso che, nei colloqui psichiatrici svolti dopo il tentato suicidio, l'imputato aveva riferito di avere avuto la percezione di persone

che lo guardavano dal televisore, della presenza di “cattivi pensieri” e paure che lo assalivano di notte, nonché di figure che lo guardavano dal televisore spento.

A febbraio del 2012 gli era stata revocata l'alta sorveglianza carceraria.

E' stato accertato, ancora, che durante la sua permanenza a Bari il Kabobo aveva avanzato richiesta di riconoscimento della qualità di rifugiato politico, affermando in tale sede di avere vissuto dalla nascita fino al dicembre 2005 in Ghana, di essersi trasferito in Nigeria da tale data fino al giugno 2007, di essersi nuovamente trasferito questa volta in Libia, dove era rimasto fino all'aprile del 2011 quando poi aveva raggiunto l' Italia. (verbale all. 1 inf.va CC Compagnia Milano P.ta Monforte del 14.5.2013).

Nello stesso verbale si dava atto della condizione di analfabetismo del Kabobo, della sua conoscenza della lingua inglese e della lingua twi.

La richiesta di asilo dell'imputato veniva rigettata in data 22.8.2011, decisione impugnata dal Kabobo tramite il patrocinio di un legale con ricorso sottoscritto il 21.3.2012.

E' emerso, infine, che il Kabobo era stato ricoverato dal 10 al 12 ottobre 2012 presso un ospedale di Losanna, in Svizzera, per essere sottoposto ad un intervento chirurgico per una ostiomelite fistolizzata, senza alcuna segnalazione, in quella circostanza, della presenza di problemi psichici che affliggessero il soggetto.

Ai periti nominati in sede di incidente probatorio dal Gip era stato chiesto di accertare se l'imputato fosse persona capace di partecipare coscientemente al procedimento a suo carico, se fosse capace di intendere e di volere al momento dei fatti e se si trattasse di soggetto socialmente pericoloso.

Gli stessi hanno concluso che Adam Kabobo: 1. è capace di coscientemente partecipare al procedimento; 2. al momento dei fatti di cui al presente procedimento la sua capacità di intendere era grandemente scemata, ma non totalmente assente; la capacità di volere era sufficientemente conservata; 3. la pericolosità sociale psichiatrica è presente, in forma elevata.

La risposta ai quesiti peritali appare a questo giudice del tutto esaustiva e convincente, espressione di un percorso logico-argomentativo chiaro ed esauriente, nonché del tutto compatibile con il materiale in atti e lo svolgersi degli eventi per cui si procede.

Occorre, innanzitutto, rilevare che la perizia è stata svolta dedicando ai colloqui diretti con l'imputato un tempo non esiguo e certamente idoneo all'acquisizione di seri e validi elementi di valutazione.

E' stato dato ampio spazio non solo all'esame del materiale probatorio relativo ai fatti e della documentazione sanitaria in atti, acquisita sia presso l'attuale luogo di detenzione che presso la struttura sanitaria della casa circondariale di Lecce ove l'imputato è stato a suo tempo recluso, ma anche alle tematiche più prettamente afferenti le diversità sociali e culturali collegate alla provenienza geografica del Kabobo.

La perizia dà conto di tutti gli elementi che effettivamente erano a disposizione dei periti e li esamina in modo analitico giungendo a conclusioni assai coerenti e del tutto condivisibili.

La efferatezza dei gesti delittuosi commessi dall'imputato e l'assenza di un movente immediatamente riconoscibile potrebbero indurre ad attribuire le condotte del Kabobo, secondo i canoni del comune sentire, alla "follia" del suo autore, come gesti incomprensibili che possono appartenere solo ad una mente totalmente offuscata dalla pazzia.

La perizia invece dà conto della presenza della malattia mentale da cui è affetto l'imputato (*disturbo mentale di natura psicotica, grave, potenzialmente rilevante ai fini dell'imputabilità*) e di quanto la stessa abbia inciso nella sua comprensione degli eventi e nella determinazione della sua volontà offensiva, concludendo tuttavia nel senso che il Kabobo non ha commesso gli omicidi in una condizione di totale assenza di coscienza, di automatismo travolto dalla malattia, così che non può dirsi che la malattia "*abbia agito al suo posto*".

Partiamo dalla malattia riscontrata.

Si legge nella perizia che *“ la narrazione del periziando evidenzia la presenza di una tematica delirante elementare, scarsamente strutturata, a contenuto a tratti persecutorio a tratti megalomane, che gli fa pensare di essere il creatore del mondo, tematica rispetto alla quale evidenzia perplessità”*.

Affermano i periti che non è emersa traccia di *“sindromi culturalmente caratterizzate (quali amok et alia)”* mentre *“ il profilo delineato sia dai sintomi che dai segni appare compatibile con una malattia dello spettro schizofrenico, caratterizzata dalla compresenza di sintomi cosiddetti positivi (delirio, allucinazioni) e sintomi negativi (ridotta espressività emotiva, alogia, avolizione, asocialità)”*.

In relazione ai segni e ai sintomi i periti hanno rilevato la presenza quanto ai primi:

- Estrema povertà linguistica
- Emotività incongrua (item poi sostanzialmente regredito)
- Ideazione alterata
- Umore inizialmente dimesso, poi piatto
- Facies e mimica bizzarri
- Atteggiamento incongruo al contesto
- Affettività inadeguata
- Allentamento dei nessi associativi
- Trascuratezza nella cura di sé
- Probabile atteggiamento di ascolto delle “voci” durante interrogatorio GIP, durante il quale appare smarrito

e quanto ai secondi:

- allucinazioni o pseudo allucinazioni di tipo imperativo a contenuto minaccioso (anche se questo poi varierà, vedi oltre)
- franche dismnesie con ricostruzione dei fatti reato variabile (in una occasione non sa motivare perché abbia messo in atto tali condotte).

Si sono posti i periti il problema della possibile mistificazione della condizione

patologica da parte dell'imputato, rilevando al riguardo che alla luce della primitività nella commissione dei reati, della franca anche se non totale disorganizzazione evidente della criminodinamica, della povertà linguistica e della totale assenza di relazioni interpersonali **“appare francamente improbabile che il periziando sia in grado di produrre – e mantenere costante nel tempo – una simulazione di sintomi di malattia mentale così prossima a quanto si osserva nella pratica clinica quotidiana, tenendo anche conto dell'isolamento nel quale si è trovato in carcere stante la tipologia dei reati commessi”**.

I periti hanno anche sottolineato come un soggetto con quasi assente scolarizzazione non potrebbe avere sviluppato una alfabetizzazione psichiatrica tale da poter simulare questi fenomeni.

Appare, inoltre, significativo sotto tale profilo che già dalla documentazione sanitaria acquisita presso la casa circondariale di Lecce, emergeva la sottoposizione del Kabobo a trattamenti psichiatrici a seguito di anomalie di comportamento, costituite dalla reiterata rottura di televisioni, e quindi in epoca, come sottolineato dai periti, “non sospetta” in quanto antecedente vari mesi i delitti dell'11.5.2013.

Il Kabobo è stato anche sottoposto a valutazione neuropsicologica, procedendo tra l'altro a risonanza magnetica nucleare, affidata dai periti alla professoressa Gabriella Bottini che ha concluso per l'emergenza di un profilo neuropsicologico **“compatibile con i deficit cognitivi che si riscontrano in pazienti con diagnosi di schizofrenia”**.

La patologia psichiatrica accertata non costituisce di per sé fattore necessariamente idoneo a determinare la inimputabilità del soggetto che ne è affetto, giudizio confermato dai periti anche nel corso del loro esame, laddove hanno ribadito che la situazione clinica del Kabobo, pur evidenziando una patologia in grado elevato, non comporta una automatica trasposizione in termini di incapacità.

La conclusione cui sono giunti i periti in termini di parziale e non totale incapacità dell'imputato è il frutto dell'analisi criminogenetica e criminodinamica da loro effettuata.

Partendo dalla condivisa affermazione secondo la quale il comportamento omicidiario risulta funzionale alla soluzione di un'ampia varietà di problemi, i periti hanno riportato le motivazioni addotte dallo stesso imputato, il quale avrebbe agito per essere catturato, così ponendo fine alle sofferenze dovute alla insoddisfazione dei bisogni primari, per attirare l'attenzione di coloro che lo ignoravano costantemente, nonché per obbedire alle voci " **descritte come a tratti imperative a tratti consiglianti a tratti commentanti**".

L'imputato non si è limitato a giustificare la sua condotta riferendo la presenza delle "voci", ma ha espresso chiaramente il suo stato di rabbia verso un mondo che non lo accoglieva, non gli prestava aiuto, non soddisfaceva neppure le sue primarie esigenze di vita.

Emerge dalla perizia, ma il nesso è facilmente intuibile, che la condizione di stress derivante dalla lotta per la sopravvivenza ha inciso sulla patologia di base, aggravando la sintomatologia delirante ed allucinatoria e la compromissione cognitiva.

Le considerazioni dei periti risultano estremamente chiare ed appare opportuno sul punto affidarsi direttamente alle loro parole: " **A parere di chi scrive si è realizzata la tipica condizione di acting out psicotico, ove anche le difese più elementari (nel caso in oggetto le allucinazioni rassicuranti) implodono: il soggetto, in preda alla necessità di soddisfare bisogni primari (cibo, sonno, protezione) e non in grado di soddisfarli, per la limitatezza strutturale delle risorse emotive-cognitive e della confusione psicotica, mette in atto un comportamento predatorio primitivo finalizzato all'acquisizione di tali risorse senza operare una valutazione razionale - e comprensibile in senso fenomenologico - del rapporto costi-benefici di tale condotta.**" Ed ancora più oltre " **Ciò fa ipotizzare che il periziando abbia posto in essere i comportamenti reato con la perversa e recondita (ma non del tutto inconscia, dato che durante un colloquio il soggetto ne ha accennato) motivazione del venire catturato e quindi di soddisfare i bisogni primari di cui sopra. L'aggravarsi della componente delirante ed allucinatoria e l'implosione emotivo-cognitiva di cui**

agli atti ha reso praticabile un comportamento prima molto probabilmente solo fantasticato e collocato nel registro del rancore verso chi non lo aiutava. In sintesi è diventato giusto per lui, sofferente creatore del mondo, eseguire ciò che le voci gli suggerivano/imponevano di fare: uccidere e con l'occasione farsi catturare per soddisfare i propri bisogni primari. È qui che i comportamenti-reato hanno valore di espressione di malattia: per farsi semplicemente catturare sarebbe bastato urlare, distruggere delle auto, una vetrina o fare qualcosa di clamoroso, senza incorrere nei costi intrinseci ad una condotta omicidaria. Le uccisioni sono da ricondurre alla patologia psicotica di cui sopra, che però per la natura stessa della criminodinamica (e anche per quanto verbalizzato nei colloqui) lasciano intravedere sullo sfondo una sia pur minima consapevolezza del disvalore sociale dei fatti-reato.

Questa ipotesi consente di comprendere la criminodinamica.”

In particolare, ciò che nell'esame della condotta dell'imputato nella commissione dei reati ha indotto i periti alle conclusioni sopra esposte è, da un lato, la evidente assenza di cautela da parte del Kabobo al momento dei fatti (non si nasconde, vaga per almeno 90 minuti con il piccone in spalla, non cerca di occultare i corpi delle vittime) e, dall'altro, l'altrettanto chiara capacità dell'imputato di modulare la propria condotta a seconda degli eventi e delle sue necessità.

Affermano infatti i periti che “ *Vi è peraltro, in un contesto emotivo-cognitivo gravemente destrutturato, la messa in atto di comportamenti predatori lucidi, che hanno consentito al soggetto di modulare la propria condotta nelle differenti situazioni attraversate (non aggredisce il padre del Sig Carella, fugge alla vista delle pistole delle FFOO).*

Kabobo non ha commesso gli omicidi in una condizione di totale assenza di coscienza, di automatismo, del tutto travolto dalla malattia. Anche se nel determinismo degli atti la patologia ha avuto un ruolo importante, non può dirsi che la malattia abbia agito al suo posto”.

Sono vari e seri gli elementi che dall'analisi della condotta dell'imputato consentono di giungere alla condivisibile conclusione dei periti.

E' emerso, innanzitutto, dalla ricostruzione degli eventi dell'11.5.2013 che il Kabobo ha dapprima utilizzato uno strumento offensivo, una spranga di ferro, e poi si è impadronito del piccone edile con il quale ha commesso gli omicidi.

Ebbene, non vi è dubbio che la scelta di cambiare l'arma è stata dettata dalla consapevolezza che la spranga non garantiva il sopravvento sulle vittime e ciò in quanto le aggressioni realizzate o tentate ai danni dei soggetti incontrati dal Kabobo fino al momento in cui si munì del nuovo strumento, non erano andate a buon fine.

Non emerge d'altra parte una plausibile spiegazione diversa del cambio dell'arma da parte dell'imputato.

Si rileva, ancora, che in tutte e tre le aggressioni che hanno avuto esito mortale l'imputato si è impadronito di beni appartenenti alle vittime.

Ecco il movente anche predatorio che lo spinge agli omicidi.

Di estremo rilievo risulta altresì il comportamento tenuto dall'imputato subito dopo l'omicidio di Daniele Carella.

Come si è detto, all'arrivo del padre di Daniele il Kabobo, dopo un iniziale abbozzo di aggressione ai danni dell'uomo, ha desistito dai suoi propositi ulteriormente aggressivi per l'arrivo di altre persone che con la loro autovettura gli hanno sbarrato la strada.

Anche qui l'imputato si è mostrato in grado di operare una scelta e di valutare l'opportunità di procedere alla nuova aggressione o rinunciarvi.

Quando, infine, l'imputato ha percepito l'arrivo dei carabinieri ha tentato la fuga, ma prima si è liberato dell'arma: tale condotta lascia intendere che egli avesse perfettamente chiara la riprovevolezza e illiceità dei gesti commessi e fosse mosso in quel momento dalla volontà di non essere a sua volta ucciso dalle forze dell'ordine.

Risulta rilevante anche il comportamento tenuto dal Kabobo dopo il suo arresto.

Appare significativo, infatti, che nel primo interrogatorio (sul punto questo giudice non condivide il giudizio espresso dai periti secondo il quale in tale sede si sarebbe

manifestata una difficoltà di rievocazione dei fatti), ma anche nei colloqui in sede di incidente probatorio, il Kabobo avesse un ricordo sufficientemente chiaro delle azioni commesse, collimante - come sottolineato dai periti stessi - con i dati emergenti dagli atti.

E' ancora significativo che l'imputato abbia sentito il bisogno di giustificare la propria condotta, attribuendola ora alle voci e ora alla necessità di essere catturato o ucciso per porre fine alle sue sofferenze.

L'imputato è giunto infatti ad affermare: **“ solo Dio sa quanto io ho sofferto per arrivare a questo punto, se fossero se Dio fosse una persona magari non direbbe che non ho fatto niente di così esagerato”**.

Secondo i periti il Kabobo ha espresso **“valutazioni morali negative del proprio gesto pur nell'ambivalenza dovuta alla contemporanea azione della malattia”**.

Questo consente, ad avviso di questo giudice, di superare l'equivoco che ha generato una delle obiezioni mosse dai difensori dell'imputato a proposito dello “stato oniroide” che avrebbe accompagnato l'azione del Kabobo - comportandone secondo loro l'inconsapevolezza - condizione che, come spiegato dai periti in sede di esame, **“si riscontra frequentemente negli stati deliranti acuti caratterizzata dal rallentamento della consequenzialità logica”**: i periti, infatti, hanno parlato nel loro elaborato di stato **“quasi oniroide”** che, seppure può avere generato periodi di maggiore o minore consapevolezza, non ha certamente escluso la percezione da parte dell'imputato delle sue condotte, del loro significato e della loro riprovevolezza.

Gli elementi sopra richiamati sono quelli che hanno indotto i periti ad affermare che la consapevolezza del disvalore sociale dei suoi comportamenti è stato presente **“anche se a tratti in forma ambivalente”**.

E' evidente che per quanto la malattia abbia svolto un ruolo significativo nella condotta complessiva dell'imputato, egli ha tuttavia conservato la capacità di comprendere il valore e il significato del suo comportamento e di agire in conseguenza.

Egli era perciò in grado di orientare la sua condotta anche durante la commissione dei reati secondo motivazioni che non sono ascrivibili alla malattia ed in questo senso i periti concludono per una capacità di volere "sufficientemente conservata". Dal materiale probatorio relativo ai fatti contestati o alle vicende pregresse relative alla vita dell'imputato (la cui fonte di conoscenza tuttavia è in gran parte affidata alle dichiarazioni dello stesso Kabobo) e dall'attività svolta dai periti possono senza dubbio estrapolarsi elementi ulteriori rispetto a quelli di cui si è già dato conto, elementi che le parti, anche nelle memorie scritte depositate nel corso del giudizio, non hanno mancato di valorizzare, ora per avvalorare la tesi della minima rilevanza della malattia psichiatrica, ora, viceversa, per assumerne la idoneità ad escludere totalmente la capacità di intendere e di volere dell'imputato.

La difesa della parte civile Masini ha, ad esempio, sottolineato come "la buona capacità di reggere il colloquio anche nei momenti più connotati dal punto di vista emotivo e più intensi nella formulazione dei quesiti" (giudizio espresso dai periti) faccia emergere un contegno distante dal "deficit attentivo" che tradizionalmente si riscontra nei soggetti schizofrenici.

I difensori dell'imputato hanno dal canto loro rilevato l'importanza della familiarità per schizofrenia (avendo il Kabobo riferito della "pazzia" del fratello che avrebbe aggredito la madre e sarebbe stato ucciso) e delle allucinazioni uditive e olfattive che assalgono l'imputato, il quale nel corso dei colloqui ha riferito di percepire "cibo che puzza di cadavere" .

La lettura fornita dai periti, che questo giudice ha condiviso ampiamente, è l'unica tuttavia che, nell'esaminare la pluralità di elementi a disposizione per l'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato, risulta idonea - pur tenendo conto della presenza e dell'influenza di una patologia di carattere psichiatrico della quale francamente non si può dubitare - a fornire una spiegazione adeguata e pienamente comprensibile del complessivo comportamento dell'imputato nell'ambito della vicenda per la quale si procede.

ELEMENTO SOGGETTIVO

Una volta acclarato che l'imputato al momento della commissione dei fatti di reato era soggetto imputabile, in quanto, seppure grandemente scemata, la sua capacità di intendere e di volere era conservata, deve rilevarsi che sussisteva in capo al Kabobo, per ciascuno dei reati contestati in questo giudizio, anche l'elemento soggettivo richiesto dalle norme incriminatrici coinvolte.

In particolare, quanto agli omicidi, era certamente sussistente il dolo generico richiesto dall'art. 575 c.p., emergendo dalla dinamica dei fatti che l'imputato ha agito con la consapevolezza e l'intenzione di colpire con un'arma particolarmente efficace in parti vitali le sue vittime, rappresentandosi quindi la loro morte come conseguenza delle sue azioni.

Risolutiva sul punto risulta la considerazione già espressa più sopra secondo cui allorchè l'imputato si avvide della scarsa offensività della sbarra di ferro utilizzata per le prime aggressioni non mortali, sostituì la stessa con un piccone.

Sussiste, altresì, l'elemento oggettivo e soggettivo dei reati di rapina contestati ai capi b), d) ed f) dell'imputazione.

Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, il reato può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto e, con particolare riferimento alla rapina, il delitto è integrato anche quando l'impossessamento sia successivo all'uso della violenza *“qualora l'idea della sottrazione sorga e si formi prima della attuazione della violenza omicida”* (Cass. 12353/10).

L'immediatezza e la consequenzialità tra l'aggressione fisica e l'azione di sottrazione dei beni personali alle vittime, che può apprezzarsi pienamente dalla ripresa video dell'omicidio di Daniele Carella, e la sua ripetizione costante nei tre episodi mostra chiaramente che l'intento dell'imputato era anche quello di esercitare la violenza per appropriarsi di beni altrui procurandosi un ingiusto profitto.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO

All'imputato va riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 89 c.p. per la accertata seminfermità mentale dello stesso, da applicarsi nella sua massima estensione, tenuto conto della gravità della patologia accertata.

Dall'andamento complessivo della vicenda non emerge invece alcun profilo che possa essere valorizzato in vista della concessione delle attenuanti generiche pure invocate dalla difesa.

La condizione di emarginazione sociale e culturale dell'imputato è già stata infatti valutata, quale concausa della patologia mentale riscontrata, nel riconoscimento della seminfermità mentale ed è già stata quindi oggetto di adeguata considerazione ai fini della quantificazione della pena.

Non può, d'altra parte, non tenersi conto della efferatezza dei gesti compiuti e della crudeltà delle condotte omicidiarie realizzate dall'imputato, circostanze che - pur non avendo portato alla contestazione di aggravanti - devono essere valutate per escludere che possa rinvenirsi nella condizione psico-sociale del Kabobo un ulteriore elemento di attenuazione della sua responsabilità rispetto ai reati commessi che non sia già stata compresa nell'attenuante riconosciuta.

Non emergono, inoltre, elementi di valutazione positivi nella condotta processuale dell'imputato dai quali fare discendere la necessità di un adeguamento della pena in senso a lui favorevole, atteso che la riconducibilità al Kabobo dei fatti per cui si procede era fin dall'inizio priva di incertezze e le ammissioni dell'autore non hanno prodotto l'acquisizione di emergenze probatorie ulteriori se non in chiave di accertamento della malattia psichiatrica.

Va ritenuta la continuazione tra i reati contestati apparendo gli stessi per modalità e contestualità temporale espressione di un medesimo disegno criminoso.

Appare pertanto congrua, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. la pena di anni venti di reclusione, così determinata: pena base per il reato di cui al capo 5) - ritenuto più grave tenuto conto della giovane età della vittima e della sua maggiore aspettativa di vita - la pena massima prevista dall'art. 575 c.p. di anni ventiquattro di reclusione (la pena base è stata così determinata in ragione della gravità della condotta

caratterizzata dall'accanimento con cui l'imputato ha infierito sulla vittima e dalla crudeltà dell'azione derivante dall'uso di uno strumento che ha cagionato il decesso della persona offesa a distanza di tempo dall'aggressione protraendone così le sofferenze), pena ridotta per l'attenuante della seminfermità mentale ex art. 89 c.p. ad anni sedici di reclusione, pena aumentata di anni otto di reclusione per il reato di cui al capo 1) e di anni otto di reclusione per il reato di cui al capo 3), pena ulteriormente aumentata di anni uno di reclusione per ciascuna delle rapine contestate ai capi 2), 4) e 6) ; alla pena così quantificata di anni 35 di reclusione deve, tuttavia, applicarsi il limite previsto dall'art. 78 c.p. (applicabile sia in caso di cumulo materiale che di cumulo giuridico delle pene) a norma del quale la pena non può comunque eccedere trenta anni per la reclusione.

Sulla pena da ultimo indicata di anni trenta di reclusione deve, quindi, applicarsi la diminuzione di un terzo per il rito abbreviato.

PERICOLOSITA' SOCIALE

Sotto tale profilo i periti nel loro elaborato hanno sottolineato che, sebbene l'imputato riferisse ancora nel corso dei colloqui della presenza di dispercezioni uditive (per quanto ridotte) e di ideazioni deliranti, lo stesso appariva sufficientemente compensato a cagione dell'effetto contenitivo del carcere e dell'effetto curativo delle terapie somministrate.

La pericolosità sociale del Kabobo è stata comunque ritenuta presente ed elevata alla luce del quadro clinico riscontrato e dell'anamnesi psicopatologica prossima e remota.

Il giudizio di elevata pericolosità sociale dell'imputato espressa dai periti e condivisa da questo giudice comporta l'applicazione a Kabobo Adam della misura di sicurezza custodiale del ricovero in casa di cura e di custodia ex art. 219 co.2 c.p., misura da applicarsi a pena espiata.

Allo stato la misura prescelta deve ritenersi, anche tenendo conto dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 253 del 18.7.2003 in

relazione all'individuazione rimessa al giudice della misura di sicurezza più idonea, l'unica adeguata a garantire la collettività dal pericolo di reiterazione di gravi condotte criminose da parte dell'imputato e nel contempo ad assicurare opportune cure allo stesso.

Quanto alla durata della misura, tenuto conto del grado di pericolosità accertato e della pena prevista per i reati per cui vi è condanna, la stessa deve individuarsi nel periodo minimo di anni tre dettato dal comma 3 dell'art. 219 c.p., non essendo consentito in questa sede determinare un periodo maggiore; è noto, infatti, che l'applicazione e l'eventuale protrarsi della misura di sicurezza dipenderà dall'accertamento della persistenza della pericolosità sociale dell'imputato.

L'accertamento di responsabilità dell'imputato comporta altresì la sua condanna al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.

Ne consegue altresì l'applicazione a Kabobo Adam delle pene accessorie di cui agli artt. 29 e 32 c.p. dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

RISARCIMENTO DEL DANNO

Ritenuta la responsabilità di Kabobo Adam per tutti i reati a lui contestati devono ora essere esaminate le domande di risarcimento avanzate dalle parti civili costituite.

Non vi è dubbio che le condotte omicidiarie realizzate dal Kabobo ai danni di Masini Ermanno, Carolè Alessandro Maria e Carella Daniele hanno prodotto danni *iure proprio* e *iure hereditatis* patrimoniali e non patrimoniali ai prossimi congiunti delle vittime costituitisi parti civili.

La esatta quantificazione di tali danni deve essere affidata a un separato giudizio civile.

Si deve comunque sin d'ora, come richiesto dalle parti civili, liquidare una provvisionale (ex lege provvisoriamente esecutiva) in relazione al danno non patrimoniale di cui si è già raggiunta la prova in questa sede, danno che si determina nel modo che segue.

Nella quantificazione della provvisionale si è tenuto conto delle tabelle elaborate dall'Osservatorio della giustizia civile di Milano nel 2013 in relazione al danno non patrimoniale riconosciuto ai prossimi congiunti per la perdita di un familiare, considerando altresì il fatto che la efferatezza degli illeciti commessi ha certamente prodotto un *vulnus* di grado elevato alla sfera emotiva dei familiari, nonché delle richieste avanzate dalle parti civili, alcune delle quali hanno limitato in questa sede le proprie pretese.

In particolare, si condividono i criteri dettati dall'Osservatorio citato secondo i quali all'interno della forbice individuata deve tra l'altro tenersi conto in questa sede della sopravvivenza di altri prossimi congiunti e della convivenza o meno con questi ultimi, restando invece affidata alla sede civile la individuazione di ulteriori elementi che possano portare all'accertamento di un danno maggiore rispetto a quello qui liquidato.

Quanto ai prossimi congiunti della persona offesa Alessandro Maria Carolè, Nunziatina Pierro (madre) e Gabriele Carolè (fratello convivente) può quindi riconoscersi la provvisionale da loro richiesta di € 100.000,00 ciascuno in ragione del grado di parentela e della convivenza con la vittima.

Quanto al figlio della persona offesa Ermanno Masini, può invece riconoscersi la provvisionale da lui richiesta di € 200.000,00 in ragione del grado di parentela e dell'assenza di ulteriori congiunti.

Quanto ai prossimi congiunti della persona offesa Daniele Carella, Savino Carella (padre), Lorenza Nieddu (madre), Cristian Carella (fratello convivente) , Roberto Carella (fratello convivente), può riconoscersi la provvisionale di € 200.000,00 per ciascuno dei genitori e di € 50.000,00 per ciascuno dei fratelli, in ragione del grado di parentela, della convivenza e dell'ampiezza del relativo nucleo familiare.

Non si ritiene di dover riconoscere invece una provvisionale al Comune di Milano avendo tale Ente subito per effetto dei reati di cui ai capi 1), 3) e 5) verosimilmente un danno da lesione all'immagine non liquidabile neppure parzialmente in questa sede.

Quanto alle spese processuali sostenute dalle parti civili che vanno poste a carico dell'imputato, in ragione della sua condanna, esse si determinano come segue in base alle tariffe forensi in vigore, tenendo conto dell'impegno profuso, del numero delle parti assistite e delle richieste avanzate dai rispettivi difensori: € 2.160,00 oltre accessori in favore del Comune di Milano; € 3.780,00 oltre accessori complessivamente in favore di Nunziatina Pierro e Gabriele Carolè; € 3.500,00 oltre accessori in favore di Masini Andrea; € 7.000,00 oltre accessori complessivamente in favore di Savino Carella, Cristian Carella, Roberto Carella, Lorenza Nieddu.

Si riserva la motivazione nel termine di giorni 45 e si dispone ai sensi dell'art.304, comma 1, lett. c) c.p.p. la sospensione dei termini di cui all'art. 303, comma 1, lett. c) c.p.p. durante la pendenza dei termini di cui all'art. 544, co. 3, c.p.p.

P.Q.M.

visti gli articoli 442, 533 e 535 c.p.p.

D I C H I A R A

KABOBO Adam responsabile dei reati a lui ascritti e, applicata la diminuzione per il vizio parziale di mente ex art. 89 c.p., ritenuta la continuazione tra i reati, operata la riduzione per il rito, lo

C O N D A N N A

alla pena di anni venti di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.

Visti gli artt. 89, 205 e 219 c.p.

ORDINA

che all'imputato sia applicata a pena espiata la misura di sicurezza detentiva del ricovero in casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a tre anni come indicato dall'art. 219 co.2 c.p.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.

CONDANNA

l'imputato al risarcimento del danno patrimoniale e morale in favore delle parti civili costituite Nunziatina Pierro, Gabriele Carolè, Andrea Masini, Savino Carella, Cristian Carella, Roberto Carella, Lorenza Nieddu, Comune di Milano, da liquidarsi in separato giudizio civile.

Visto l'art. 539 co.2 c.p.p.

CONDANNA

l'imputato al pagamento di una provvisionale di € 100.000,00 in favore della parte civile Nunziatina Pierro, di una provvisionale di € 100.000,00 in favore della parte civile Gabriele Carolè; di una provvisionale di € 200.000,00 in favore della parte civile Andrea Masini; di una provvisionale di € 200.000,00 in favore della parte civile Savino Carella; di una provvisionale di € 200.000,00 in favore della parte civile Lorenza Nieddu; di una provvisionale di € 50.000,00 in favore della parte civile Cristian Carella; di una provvisionale di € 50.000,00 in favore della parte civile Roberto Carella.

Condanna l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili che liquida in € 2.160,00 oltre accessori in favore del Comune di Milano; in € 3.780,00 oltre accessori complessivamente in favore di Nunziatina Pierro e Gabriele Carolè; in € 3.500,00 oltre accessori in favore di Masini Andrea; in € 7.000,00 oltre accessori complessivamente in favore di Savino Carella, Cristian Carella, Roberto Carella, Lorenza Nieddu.

Visto l'art. 544, comma terzo c.p.p.

INDICA

In giorni quarantacinque il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza;

Visto l'art. 304, comma 1, lett. c bis) c.p.p.


DISPONE

la sospensione dei termini di cui all'art. 303, comma 1, lett. c) c.p.p. durante la pendenza dei termini di cui all'art. 544, c. 3 c.p.p..

Milano, 15 aprile 2014

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Manuela SCUDJERI



TRIBUNALE PENALE DI MILANO
DEPOSITATO
MILANO IL 15 APRILE 2014



